

REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2008 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

I. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

- (1) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India («il paese interessato») («l'inchiesta iniziale»).
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 ⁽³⁾, ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) ori-

ginarie dell'India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20. L'aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.

- (3) Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell'India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l'aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.

- (4) Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell'aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

II. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (5) A seguito dell'istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull'imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

